

TI_GERICHTE 12.2010.169 vom 31. Januar 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-01-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2010.169

FR: TI_GERICHTE 12.2010.169 du 31 janvier 2011

IT: TI_GERICHTE 12.2010.169 del 31 gennaio 2011

Regeste

Estensione dell'onere di contestazione

Erwägungen

E. 6

Come spiegato dal Tribunale federale nella propria sentenza di rinvio, dare i fatti per accertati (sia per mezzo dell'apprezzamento delle prove, sia della presunzione secondo la quale i fatti non contestati valgono come ammessi) non significa tuttavia ancora ammettere la domanda. L'accoglimento di una pretesa presuppone che siano adempiuti i requisiti di fatto stabiliti dalla norma sulla quale essa si fonda. In tal senso, l'art. 184 cpv. 2 CPC/TI non esonera evidentemente le parti dall'obbligo di dimostrare il ben fondato delle proprie pretese (consid. 3.8).

E. 6.1

Nella fattispecie, anche qualora si dovesse ritenere che la convenuta non abbia validamente contestato l'ammontare della pretesa, ciò non significherebbe ancora che non abbia validamente contestato l'esistenza della medesima. In tal caso, competerebbe all'attrice dimostrare tale fatto rispettivamente il buon fondamento della propria pretesa. Ora, la convenuta ha validamente contestato dinanzi al Pretore l'esistenza della pretesa di controparte riguardante il mutuo preesistente (cfr. risposta, pag. 5 in alto). Tant'è che anche l'appellante non dubita di ciò (memoriale, pag. 4 in mezzo e 6 in alto). Nella sentenza impugnata il Pretore ha spiegato che, da un lato, l'attrice non poteva dedurre dei diritti dal contratto di cui al doc. D stipulato tra _____ e la convenuta, dato che non ne era parte; dall'altro, essa non aveva rispettato l'accordo complessivo raggiunto con la convenuta affinché subingredisse nel contratto di fornitura di birra (o ne sottoscrivesse uno nuovo), dato che non le aveva erogato un nuovo mutuo di fr. 20 000.- (pag. 3 in mezzo).

E. 6.2

L'appellante afferma anzitutto che nel contratto di cui al doc. D la convenuta ha dichiarato di essere a conoscenza dell'esistenza dell'accordo di fornitura di birra con l'attrice e ha dichiarato di subingredire, liberando il venditore da ogni e qualsiasi impegno con la menzionata ditta fornitrice (clausola n. 3). Da tale clausola l'attrice deduce la presunzione che la convenuta abbia letto il contratto di fornitura di birra in cui era menzionata la ripresa del saldo del contratto precedente. L'attrice ritiene, altresì, che sarebbe "strano" se _____ avesse voluto cedere per fr. 120 000.- l'esercizio pubblico e l'inventario e tenersi il debito nei suoi confronti, rispettivamente "insolito" che, volendo escludere il mutuo dalla ripresa, la convenuta, assistita da due legali, non abbia formulato una riserva esplicita (memoriale, pag. 6 in mezzo). Le argomentazioni non sono atte a inficiare la motivazione pretorile. Invero, anche qualora si volesse seguire l'ipotesi in questione o

sposare i giudizi circa ciò che può sembrare “strano” o “insolito”, l’attrice non sarebbe comunque parte al contratto di cui al doc. D, sicché, come esposto dal Pretore, non può dedurre dei diritti.

E. 6.3

L’appellante reputa che vi sia stata una cessione di contratto. Il suo accordo in tal senso emergerebbe, a suo dire, da quanto segue (memoriale, pag. 8 in alto e in mezzo). Anzitutto, essa sostiene che il contratto di fornitura di bevande - di cui il contratto di mutuo sarebbe un accessorio - sarebbe stato “pacificamente continuato almeno fino alla fine del 2001”. Il Pretore ha spiegato che l’attrice non può dedurre alcun diritto dal fatto che la convenuta, per circa un anno, abbia continuato a vendere i suoi prodotti. Egli ha invero reputato corretta l’affermazione del teste _____ secondo la quale, a conferma di quanto riportato nel doc. 2, ciò è avvenuto senza contratto e nella convinzione che l’attrice desse seguito al suo impegno di erogare il mutuo di fr. 20 000.- (sentenza impugnata, pag. 3 in fondo). Con tale censura l’appellante non si confronta validamente, limitandosi, come illustrato sopra, a ritenere “pacifica” la continuazione del contratto di fornitura di bevande rispettivamente a reputare “accessorio” l’asserito mutuo. Al riguardo il suo appello è quindi irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI). A sostegno della propria tesi l’attrice afferma, poi, che la convenuta avrebbe accettato che essa effettuasse a proprie spese dei lavori di “risanamento” del banco bar. Come da tale circostanza l’appellante possa dedurre l’esistenza di una cessione del mutuo preesistente rispettivamente la negazione di quello di fr. 20 000.- non è tuttavia dato di capire. Su questo aspetto l’appellante conclude rinviando al contenuto della lettera di cui al doc. 3. Si tratta di una missiva datata 5 marzo 2004 del legale della convenuta, ove è indicato che “qualora tali proposte non venissero accettate, la AO 1 visionerebbe la possibilità di versare il saldo del contratto valuta il giorno della firma della compravendita del _____”. Da tale affermazione l’appellante deduce che il contratto di mutuo che la legava a _____ è stato assunto dalla convenuta, che la considerava a tutti gli effetti creditrice nei suoi confronti e che la controparte ha riconosciuto di dover rimborsare il vecchio prestito anche in caso di disaccordo sulla questione del credito supplementare di fr. 20 000.-. Se non che, dalla lettera in questione emerge che “la ripresa del contratto di fornitura era vincolata alla concessione di un credito supplementario di fr. 20 000.- ed al rifacimento del banco bar (...) AO 1, impregiudicata ogni ragione di fatto e di diritto, propone la continuazione del contratto alle condizioni allora pattuite, oppure una ridiscussione dei parametri. Qualora tali proposte non venissero accettate, la AO 1 visionerebbe la possibilità di versare il saldo del contratto valuta il giorno della firma della compravendita del _____”. Al riguardo, si ricorda che quanto si svolge nelle discussioni in vista di una transazione, per principio, avviene senza pregiudizio delle rispettive ragioni nell’eventualità di una lite (cfr. II CCA, sentenza inc. 12.2007.178 del 14 agosto 2008, consid. 6 con riferimenti). Il versamento del saldo del contratto, anche qualora concernesse il mutuo preesistente come sostenuto dall’appellante, è stato visionato dal legale nell’ambito di una proposta bonale. È ben vero che tale eventualità è stata indicata qualora “tali proposte non venissero accettate”. Tuttavia, essa non può essere sradicata dal contesto transattivo in cui è stata formulata e dall’intenzione, quindi, di trovare una soluzione soddisfacente per entrambe le parti.

E. 6.4

L’attrice afferma che il prestito di fr. 20 000.- era stato oggetto di “trattativa”, come confermato dai testi _____ e _____ (appello, pag. 8 in fondo), mentre solleva

dubbi circa il fatto che tale “prestito supplementare” fosse “una specie di condicio sine qua non” (memoriale, pag. 8 in fondo). Essa afferma che se così fosse stato, vi sarebbe dovuto essere un accenno nel contratto di cui al doc. D. Se non che, già si è detto che l’attrice non si è validamente confrontata con la motivazione pretorile secondo la quale essa non era parte a tale contratto (sopra, consid. 6.2). L’appellante soggiunge che “se la concessione del mutuo supplementare fosse stata una vera e propria condizione, mal si capisce come le parti abbiano eseguito l’intervento sul banco bar, tramite il falegname _____, che comportava un investimento non facilmente stornabile di una certa rilevanza” (pag. 9 in alto). Non si comprende, tuttavia, la rilevanza di tale censura ai fini del giudizio. Al contrario di quanto reputato dall’appellante la rilevanza dell’erogazione del credito di fr. 20 000.- ai fini del perfezionamento del contratto di cessione risulta dall’istruttoria, segnatamente proprio dalle testimonianze di _____ e _____. Il teste _____, che a quell’epoca si occupava, quale dipendente dell’attrice, della gestione dei contratti (verbale 6 febbraio 2007, pag. 1), ha affermato che “il signor _____ era rappresentante per la zona di _____ della AP 1. In tale qualità si occupava dell’acquisizione di clienti e di mantenere i rapporti con gli stessi” (loc. cit., pag. 2 in alto). Egli ha poi soggiunto che la convenuta “nell’ambito delle trattative della cessione del _____” aveva chiesto all’attrice un “finanziamento di fr. 20 000.-“ (loc. cit., pag. 3 in alto). _____ ha dichiarato che “al sig. _____ alla fine presentai per conto della AP 1 un’offerta e meglio la ripresa del contratto precedente, la stipulazione di un nuovo contratto di 10 anni, che comprendeva l’aggiunta di un nuovo credito oltre al saldo attuale che veniva ripreso, e l’esecuzione pagata dalla AP 1 di alcuni lavori all’interno del locale” (verbale 31 gennaio 2007, pag. 6 in mezzo) (...) La AO 1 riprendeva unicamente il saldo effettivo del mutuo, ossia il mancato ammortamento totale che era pari a fr. 6/7000.-, e come detto oltre a questo importo la AP 1 era d’accordo di fare un’ulteriore prestazione finanziaria in favore della AO 1 attorno a fr. 20 000.-“ (loc. cit., pag. 7 in alto). Secondo l’attrice la convenuta doveva essere a conoscenza del fatto che i testi summenzionati non erano abilitati a rappresentarla nella stipulazione del contratto di mutuo (appello, pag. 9 in alto). La censura è ininfluenza ai fini del giudizio. Dai passaggi citati emerge che i medesimi, seppur non legittimati alla sottoscrizione dei contratti, lo erano per la conduzione delle trattative. Nulla muta a quanto deciso dal Pretore il fatto che, come illustrato da _____, “le trattative si erano arenate e che non era stato sottoscritto da parte della AP 1 il nuovo contratto di fornitura e di mutuo previsto nelle trattative da me condotte. Questo contratto avrebbe dovuto esser firmato da parte della direzione di _____ e di _____ (sig. _____)” (loc. cit. Pag. 7 in basso e 8 in alto). Invero, se alcun contratto è venuto in essere tra le parti, allora non vi è stata cessione del mutuo esistente tra _____ e l’attrice.

E. 6.5

Per concludere, l’appellante ritiene che “comunque sia il rifiuto o l’omissione (...) di concedere alla AO 1 questa facilitazione [mutuo di fr. 20 000.-] avrebbe semmai giustificato, quale ritorsione, una rescissione ex nunc del contratto di fornitura di birra, così come infatti è stato minacciato da AO 1 nella sua lettera del 28.03.2002 (...) sicuramente non giustificerebbe invece il rifiuto di pagare il debito assunto” (doc. 2)” (memoriale, pag. 9). L’osservazione relativa alla missiva del 28 marzo 2002 non è pertinente. Invero, nella lettera testé citata la convenuta ha dichiarato che l’attrice le aveva promesso che, qualora avesse continuato la miscela dei prodotti, le avrebbe erogato il finanziamento di fr. 20 000.- oltre la messa a punto del banco bar, dell’impianto birra e della relativa pubblicità.

Precisando che non sussisteva alcun contratto relativo alla mescolta dei prodotti dell'attrice, la convenuta ha spiegato che in assenza di un'offerta secondo quanto prospettato nelle trattative, si sarebbe rivolta ad altri fornitori. Non vi è alcun accenno a un preesistente mutuo. Per il resto, il Pretore ha spiegato che dall'istruttoria è emerso come la vendita, per circa un anno, dei prodotti dell'attrice da parte della convenuta è avvenuta senza contratto e nella convinzione che le fosse erogato il mutuo di fr. 20 000.- (sentenza impugnata, pag. 3 in basso). L'attrice, che asserisce l'esistenza del contratto di fornitura di birra, non si confronta con tale motivazione, sicché al riguardo l'appello è inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). A suffragio della propria tesi l'attrice menziona, infine, nuovamente la lettera 5 aprile 2004 (recte : 5 marzo 2004) (doc. 4; recte : doc. 3). Al riguardo, si rinvia a quanto già esposto in merito alle trattative nell'ambito di un componimento bonale (sopra, consid. 6.3). In definitiva, nella misura in cui è ricevibile l'appello dev'essere respinto. II. Sull'appello adesivo

E. 7

Nella sentenza di rinvio il Tribunale federale ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa a questa Camera per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. La ricorrente aveva chiesto in via principale l'annullamento dei dispositivi n. I e II, concernenti la reiezione nella misura in cui ricevibile del suo appello e il giudizio sui relativi oneri processuali. Nella propria risposta la convenuta si è limitata a rinviare alle motivazioni delle due istanze cantonali e a proporre l'irricevibilità, subordinatamente la reiezione dei ricorsi. Secondo l'art. 107 cpv. 1 il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. Ciò vale anche qualora una parte ricorre contro solo alcuni punti del dispositivo, sicché i rimanenti punti acquisiscono forza di cosa giudicata (sentenza del Tribunale federale 4A_136/2007 del 15 agosto 2007; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Berna 2008, n. 4357 ad art. 107 LTF). Di conseguenza, i punti dal n. III al n. V del dispositivo della sentenza impugnata sono cresciuti in giudicato. Nemmeno è quindi necessario riproporre le argomentazioni relative all'appello adesivo di cui alla sentenza 14 ottobre 2009. III. Sugli oneri processuali

E. 8

Alla luce di quanto suesposto, nella misura in cui è ricevibile l'appello principale è respinto. Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza. Il valore litigioso per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è di fr. 29'159.10. A titolo completo si osserva che le parti, che non sono state invitate a esprimersi sulla decisione di rinvio del Tribunale federale, non hanno sopportato relative spese in questa sede, sicché non si pone mente di statuire sulle medesime. Per i quali motivi, richiamati l'art. 148 CPC, pronuncia:

I. Nella misura in cui è ricevibile l'appello 4 settembre 2008 di AP 1 è respinto. II. Gli oneri processuali dell'appello principale, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 1100.- b) spese fr. 50.- fr. 1150.- sono posti a carico di AP 1, con l'obbligo di rifondere a AA 1 fr. 900.- per ripetibili. III. (Cresciuto in giudicato) IV. (Cresciuto in giudicato) V. (Cresciuto in giudicato) VI. Intimazione: -; - . Comunicazione al Tribunale federale, Sezione civile. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La presidente

La segretaria Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.